

N. 70 del registro
concessioni - Anno 19 92



N. 16863 del repertorio

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA C.F. 80101860395

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista l'istanza presentata da LLA AIMA PETROLI S.p.A.

in data 21/02 19 92

Visti i pareri espressi dall'Intendenza di Finanza di Ravenna
con lettera N. 15414/92 del 12.06.92 e dalla Dogana
di Ravenna con lettera N. 21548 del 27.09.88;

Visto il parere dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM. di Ravenna
espresso con lettera N. 4364 del 21.12.1989;

Visto l'atto di sottomissione n. 1/88 in data 31.10.1988;

Visto il fog. n. 36276/89 in data 31.7.90 del Comune di Ravenna;

Visto il fog. n. 3550/4450 del 26.10.89 del Comando Prov. VV.FF. di Ravenna;

Visti i verbali n. 9/2168 del 23.5.91 e n. 14/2173 del 10.10.91 della Com-
missione Consultiva per le Sostanze Esplosive ed infiammabili

Visto Part. 36 del Codice della Navigazione;

Vista la Prefettizia n. 931/GAB in data 26.01.1992.

CONCEDE

a lla suddetta Società codice fiscale 01088570393

di occupare una zona del P.D.M.

della superficie di metri quadrati a corpo

situat. nel Comune di Ravenna

e precisamente in ex Canale Candiano Ravenna

allo scopo di installare e mantenere n. 4 tubazioni destinate alla movimentazione
idrocarburi B e C, ciascuna della lunghezza di mt. 20, per il pro-
prio stabilimento di ravenna e site nella banchina realizzata in forza del-
l'atto di sottomissione n. 1/88 in premessa citato, nonchè l'impianto antin-
cendio asservito alla banchina medesima, così come autorizzato dai competen-
ti Organi Tecnici - il tutto come da progetto allegato alla presente e alle
X particolari condizioni citate a pag. 3.
e con l'obbligo di corrispondere all'Esercizio, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo
della presente concessione, il canone di L. (P) provvisorio di L. 658.350 (seicentocinquantot-
tomilatrecentocinquanta)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà
la durata di mesi (1) 5 (cinque)

dal 01.08.1992 al 31.12.1992

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli e la tassa di concessione governativa, come da
ricevute dell'Ufficio del Registro di Ravenna e dell'Ufficio Postale di Ravenna
N. 92008161 - n. 0271 e n. 0272 in data 28.02.92

si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di porto, dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;

2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

3) Le opere autorizzate con la presente concessione saranno inserite nello stipulando Atto Formale relativo alla costruzione e l'utilizzo della banchina realizzata in forza dell'atto di Sottomissione n. 1/88.

Il canone applicato alla presente concessione è stato così determinato in via provvisoria e indeterminato in attuazione a quanto disposto dall'art. 12, comma 6, del D.L. 27.4.1990 n. 90 con le modificazioni in legge 26.6.1990 n. 165 con conseguente obbligo di corrispondere l'eventuale congruo.

Il concessionario dichiara di manlevare, in maniera assoluta, lo Stato da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che ad esso potesse derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, anche per eventuali azioni di terzi aventi diritto o interessi sulle zone assentite o su quelle viciniori;

Fermo restando il disposto degli artt. 45 cod. nav. e 31 Reg. nav. mar., tutte le opere costruite dal concessionario senza espressa autorizzazione dell'autorità marittima e non facilmente asportabili, restano acquisite allo Stato nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza della concessione, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

La presente licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non esime il concessionario da qualsiasi altra licenza e autorizzazioni eventualmente previste da Leggi o Regolamenti.

Eventuali opere di difficile rimozione, comunque erette sull'arenile in questione si intendono acquisite allo Stato, al termine della presente concessione.

Per accettazione:

IL CONCESSIONARIO

FRANCESCO BIANCHI S.p.A.
il Concessionario Delegato

Francesco Bianchi

La presente licenza viene firmata avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ravenna Via Baiona N. 195

Ravenna, addì

05 AGO. 1992 19

I TESTIMONI

[Handwritten signatures of witnesses]

IL CONCESSIONARIO

ALMA PETROLI S.p.A.
Il Consigliere Delegato

[Handwritten signature of the concessionary]

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO

IL COMANDANTE

Q.V. (CP) Massimo DE PAOLIS

[Handwritten signature of the commander]



CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA

COMMISSIONE DI CUI AL 6° COMMA DELL' ARTICOLO 48 DEL REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, PARTE MATITTIMA

VERBALE PROVVISORIO DI COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE INSTALLATE SULLA
NUOVA BANCHINA E DI DUE NUOVI SERBATOI DA 16.000 MC. - ALMA PETROLI

PREMESSO

che nei giorni 18 e 20 agosto e 23 dicembre 1992 la seguente
Commissione :

CF (CP) Mauro CATTAROZZI, in rappresentanza del Capo del Compartimento
Marittimo di Ravenna - Presidente;
Ing. Giovanni TIANI, in rappresentanza dell' Ufficio Genio Civile per
le OO.MM. di Ravenna - Membro;
Arch. Mario RAMBELLI, in rappresentanza del Comandante del Corpo
Provinciale dei VV.FF. di Ravenna - Membro

ha effettuato gli accertamenti di propria competenza per sottoporre a
collaudo, ex articolo 48 del Regolamento di Esecuzione al Codice della
Navigazione, le attrezzature della banchina e due nuovi serbatoi
metallici ad asse verticale con tetto galleggiante da 16.000 mc.
realizzati dalla ALMA PETROLI Spa.

- che in occasione dei primi due sopralluoghi la Commissione aveva
rilevato le deficienze/difformità indicate nella nota allegata al
foglio 27/22995 in data 14.08.1992 (sic), unito in ANNESSO "A";
- che in risposta alla predetta nota la ALMA PETROLI aveva prodotto
ulteriore documentazione che è stata sottoposta all' esame del
Comando Provinciale del VV.FF. e dell' Ufficio del Genio Civile
OO.MM. che hanno fatto riconoscere il proprio avviso
rispettivamente con fogli 9811/4450 del 07.12.1992 e 4022 del
10.12.1992, uniti in ANNESSO "B" e "C"
- che successivamente ai predetti sopralluoghi la C.C.S.E.I., con il
verbale unito al foglio 27/30240 del 07.12.1992 - ANNESSO "D" - ha
fatto conoscere il proprio avviso circa l' esatta portata della
prescrizione relativa ai dispositivi di alto livello e di
intercettazione dei flussi dei serbatoi dello stabilimento in
oggetto;
- che la società ha, quindi, presentato la documentazione di rito per
il collaudo dei due serbatoi che è stata trasmessa ai membri della
presente commissione in allegato al foglio 27/32133 del 19.12.1992,
ANNESSO "E"
- che in data 23.12.1992 la Commissione ha accertato che la società
aveva provveduto alla eliminazione di quasi tutte le deficienze di
cui alla nota sopra indicata ivi compreso l' approvvigionamento di
una terza elettropompa da 300 mc/h che, tuttavia, non era ancora
stata collegata all' impianto antincendio;
- che in pari data è stato accertato il regolare funzionamento degli
impianti antincendio (impianto a schiuma - impianto raffreddamento
- monitori) dei due nuovi serbatoi che sono altresì dotati di
dispositivi di pre allarme e di allarme per alto livello, cavo
termosensibile per segnalazione principi d' incendio, valvola
motorizzata per l' intercettazione della tubazione di mandata dalla
banchina.

- che i predetti serbatoi sono stati debitamente collaudati ex legge 1086/71 al pari delle loro platee e dei relativi bacini di contenimento.
- che pur avendo la società effettuato le prescritte denunce alla U.S.L. per impianti, apparati elettrici e collegamenti di messa la medesima non è stata in grado di esibire, la perizia giurata di un tecnico abilitato, così come espressamente richiesto dai VV.FF., in quanto non ancora ultimata;
- che l' imminente, temporaneo, trasferimento del Presidente della presente Commissione non consente di poter attendere la presentazione, da parte dell' ALMA, della predetta perizia né permette di redarre il presente verbale in forma più dettagliata, secondo la prassi vigente

TUTTO CIO' PREMESSO

la Commissione dichiara Collaudati, ai sensi dell' articolo 48 del Regolamento al Codice della Naviigazione gli impianti installati sulla banchina alma ed i due nuovi serbatoi da 16.000 mc. contraddistinti dai numeri 5 e 6.

L' effettiva entrata in esercizio dei predetti nuovi impianti/serbatoi resta subordinato al preventivo benessere del Comando Provinciale dei VV.FF. di cui dovrà esserne data comunicazione scritta anche alla Capitaneria di Porto di Ravenna.

Entro il 28 febbraio 1993 la società dovrà sottoporre alle competenti Amministrazioni i progetti per la realizzazione delle migliorie di cui ai punti 1 e 2 della nota del Comando Provinciale dei VV.FF. in ANNESSO "B".

Quando in banchina sono attraccate navi che devono effettuare movimentazione di prodotti petroliferi, l' accesso alla medesima dovrà essere interdetto mediante barriere mobili.

In tali circostanze il cancello retrostante la banchina dovrà essere mantenuto aperto e sulla stessa dovranno essere preventivamente collocate le prescritte attrezzature mobili antincendio.

Ravenna, li 24 dicembre 1992

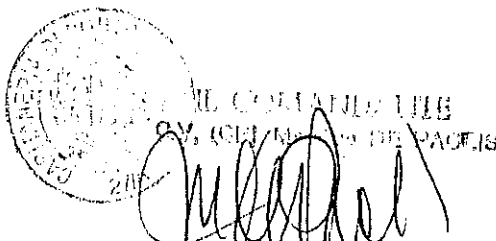
p. IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
C.F. (CP) Mauro CATTAROZZI

p. IL COMANDO PROVINCIALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
Arch. Mario RABELLI

p. L' UFFICIO DEL GENIO
CIVILE OO.MM.
Ing. Giovanni TIANI

p. LA ALMA PETROLI Spa
IL DIRETTORE
Ing. Marino BOSE

Visto :





COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

R A V E N N A

UFFICIO Prevenzione

Prot. N. 680 / Pos. Allegati
4450

16 GEN. 1993

19

A/ la CAPITANERIA

di PORTO

di R A V E N N A

Risp. al foglio n. del

OGGETTO: Commissione di cui al 6° comma dell'articolo 48
del regolamento di esecuzione al Codice della
~~Navigazione~~ Banchina e n.2 serbatoi da mc.16.000
realizzati dall'ALMA PETROLI -

→
All' ALMA PETROLI
Via Baiona
R A V E N N A

In riferimento al verbale della Commissione in oggetto
riportata, con la presente si comunica il Nulla Osta di questo Co-
mando all'esercizio degli impianti in parola.



MANDANTE PROV. LE REGG.

Duilio Raralletta

MODULARIO
I.C.A. - 22

Roma, 27 GEN. 1993 19

Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato
D.G.F.E.I.B.
Divisione 6^a

Al la ALMA PETROLI
Via Baiona

4800 RAVENNA

Prot. N. 695160 Allegati

Risposta al Foglio N. 2

del

e, p.c.: ALLA CAPITANERIA di PORTO di
RAVENNA

OGGETTO Alma Petroli - stabilimento di Ravenna - banchina
movimentazione prodotti petroliferi.

Si fa seguito alla richiesta di chiarimenti di codesta Società in data 22.1.1993 circa l'esercizio provvisorio della banchina per la movimentazione di prodotti petroliferi.

Al riguardo si precisa che, nelle more del perfezionamento del decreto ministeriale, codesta Società è stata autorizzata, con ministeriale n. 681591 e successiva proroga, ad esercire in via provvisoria la citata opera. Il relativo esercizio definitivo verrà rilasciato solo dopo il collaudo delle attrezzature della stessa da parte di una apposita Commissione interministeriale ai sensi dell'art. 41 del R.D.L. n. 1741/33.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

IS/ad